

# **CONVENZIONE**

## **DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

**L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA**, con sede in Roma, Via Antonio Bosio, 34, codice Fiscale 04369821006, P. IVA 04369821006, nella persona del suo Legale Rappresentante, dr. Enzo Giancontieri, nato a Roma il 3/8/1658, CF GNCNZE58M03H501J, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore"

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**, Via S. Pansini, n.5 – Cap 80131 Napoli, codice fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Viggiani, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante"

### **PREMESSO CHE**

L'Art. 3 della Legge n. 56/89 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/98, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che:

- il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998,
- nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia
- sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto Promotore
- può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti

nel numero massimo di n.ro tre per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili di Servizi e gli Organi direttivi della Struttura Ospitante.

#### **ART. 2**

All'attività di tirocinio, di cui all'art. 1, possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

#### **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore, in veste di Responsabile didattico-Organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto Ospitante, come Responsabile Aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nome del tirocinante;
- I nominativi del tutor e del Responsabile della Struttura Ospitante;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- Le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, ecc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### **ART. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. sulla privacy n. 196/2003 e s.m.i..

#### **ART. 5**

Il Soggetto Proponente assicura che, nell'espletamento delle attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

## **ART. 6**

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata solo su richiesta formale, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

## **ART. 7**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia. Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente “la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” ed esclusivamente per l’attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

## **ART. 8**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia**

**Amministratore Unico**

**Dr. Enzo Giancontieri**

**Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria**

**“Federico II”**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Vincenzo Viggiani**